

Repertorio N. 46.751

Raccolta N. 5.894

CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI  
SUPERFICIE DI AREA A SERVIZI

Registrato ad Arezzo  
il 14-11-1986  
n. 5763 vol. 846  
Esatto L. 151.000

REPUBBLICA ITALIANA

TRASCritto

L'anno millenovecentoottantasei, il giorno trenta  
del mese di ottobre

il 14-11-1986

R.G. 11814

R.P. 8364

(30 ottobre 1986)

09231 26VI87

L. 3000

in Arezzo, via Garibaldi nc. 19.

COMUNE DI AREZZO  
RIPARTIZIONE URBANISTICA

Davanti a me dottor Pieralberto Suzzi, notaio in  
Arezzo, con studio in via Vittorio Veneto nc.  
33/18, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di  
Arezzo, senza testi per concorde rinuncia dei com-  
parenti

Concessione n. 1170  
al sensi dell'art. 31 L. 172  
n. 1450 e della L. n. 10 del 28

sono presenti i signori:

24 NOV 1986

IL SINDACO

- GIORGIO BONDI, nato a Caviglia l'1 agosto 1929,  
domiciliato per la carica in Arezzo, presso la sede  
comunale in Piazza della Libertà n. 1, il quale  
interviene al presente atto non in proprio ma nella  
sua qualità di assessore delegato pro tempore del  
COMUNE DI AREZZO, e in esecuzione delle delibere  
del Consiglio Comunale di Arezzo in data 6 febbraio  
1985 n. 171 e in data 2 luglio 1986 n. 646, esecu-  
tive ai sensi di Legge, con la quale si approva il  
testo della presente convenzione, delle quali io  
notaio ho preso visione e che saranno allegate alla

Divenuto esecutivo a seguito  
di controllo N. ...  
Decisione del Comitato Regionale  
in data ...

nota di trascrizione del presente atto;

SASSOLI LUIGI, nato ad Arezzo il 15 Dicembre 1943,

ivi residente via Tortaia 1/2, artigiano,

il quale interviene nella qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione della

- "EDILCENTRO ETRURIA - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Arezzo, via San Giovanni Decollato 16, iscritta al n. 5842 del Registro Società presso il Tribunale di Arezzo, Codice Fiscale e partita I.V.A. 01001110517,

al presente atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 1986 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

d'ora innanzi denominata "concessionaria";

delle cui identità personali, qualità e poteri di firma io notaio sono certo;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1

Il Comune di Arezzo, come sopra rappresentato, cede per la durata di ottanta anni dalla data odierna in diritto di superficie alla "EDILCENTRO ETRURIA - Società Cooperativa a responsabilità limitata" che, come sopra rappresentata, accetta, un'area di com-

plessivi mq. 13.410- (tredicimila quattrocento die-  
ci), posta in Arezzo, Comparto "P.I.P. Tramarino".

L'area ceduta è contraddistinta al N.C.T. del Comune di Arezzo sezione A, al foglio 87, particelle 36 (già 36 rata a) di mq. 8.950, 416 (già 416 rata a) di mq. 3.680, 559 (già 128 rata b) di mq. 10, 493 (già 493 rata a) di mq. 355, 488 di mq. 270, giusta tipo di frazionamento n. 4/86 redatto dal geom. Gualtiero Landi ed approvato dall'U.T.E. in data 10 febbraio 1986 (confermato in data 27 ottobre 1986) e particella 561 (già 415 rata b) di mq. 145, giusta tipo di frazionamento n. 40/86 redatto dal geom. Cesare Gervasi ed approvato dall'U.T.E. in data 7 maggio 1986.

I predetti frazionamenti, previa visura, firmati per approvazioni dalle parti, si allegano al presente atto sotto le lettere "B" e "C".

Ai fini catastali le parti precisano che la particella 415 deriva in parte per fusione con rate della particella 50, come da frazionamento n. 30/1983 allegato ad atto a rogito notaio Basagni in data 28 settembre 1983, registrato ad Arezzo il 28 ottobre 1983 al n. 1889 vol. 20.

Confini: strada provinciale Sette Ponti, strada di lottizzazione, verde pubblico, Boldi, salvo se al-

tri.

Il costo relativo alla concessione delle aree è costituito dal prezzo di cessione delle medesime determinato in £. 2.550- (duemila cinquecento cinquanta) al metro quadrato (aggiornato al settembre 1986) maggiorato del 15% per oneri di amministrazione, più I.V.A. al 18% e dal versamento degli importi dovuti per gli oneri di urbanizzazione secondaria commisurati in £. 5.300- (cinquemila trecento) a metro quadrato di calpestio, per una superficie teorica di calpestio di mq. 2.230- (duecenta duecento trenta), salvo conguaglio in sede di rilascio di concessione edilizia.

Il prezzo di £. 39.324.825- (trentanove milioni trecento ventiquattro mila ottocento venticinque) oltre I.V.A. è stato corrisposto al Comune dalla Cooperativa concessionaria mediante versamento della relativa somma, come da ricevuta n. 5210 del 30 ottobre 1986 di cui ho preso visione; parimenti è stato versato l'acconto per oneri di urbanizzazione secondaria pari a £. 11.819.000- (undici milioni ottocento diciannovemila), come da ricevuta n. 5211 in data odierna; il Comune, tramite il suo legale rappresentante, ne rilascia piena e liberatoria quietanza.

*C'è un foglio 7*

Si conviene, altresì, espressamente che la concessionaria dovrà corrispondere al Comune, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta eventuali ulteriori oneri che dovessero essere liquidati dal Comune ai proprietari espropriati, coltivatori e loro aventi titolo a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Firenze, ai sensi degli articoli 14 e 19 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e della Legge 385/80 e successive proroghe e a qualsiasi titolo e ragione, per l'acquisizione delle aree del comparto ceduto.

In caso di ritardo nel pagamento delle somme di cui sopra saranno applicati gli interessi in misura pari al vigente tasso di sconto bancario.

La mancata corresponsione di dette somme comporterà la decadenza dalla concessione del diritto di superficie. A richiesta del concessionario ed eventuali aventi causa a qualsiasi titolo la concessione dell'area o del lotto potrà essere rinnovata per altri ottanta anni previo pagamento del conto di cessione secondo le norme vigenti.

Fermo restando l'impegno ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria con le modalità previste al punto 6 della presente convenzione, gli assegnatari corrisponderanno gli oneri di urbanizzazione secon-

daria come sopra specificato.

Il contributo relativo al costo di costruzione di cui agli articoli 3 e 10 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 non è dovuto trattandosi di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 27 e 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865. Per gli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e/o demolizione e ricostruzione dovranno essere pagati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### Articolo 2

*in deroga alla destinazione*  
L'area ceduta deve essere esclusivamente destinata per la costruzione di edifici per insediamenti destinati a servizi, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e delle N.T.A. del P.I.P., che dovranno essere utilizzati da privati, persone giuridiche, enti pubblici e privati svolgenti le seguenti attività:

- gestione di servizi comuni per il personale operante nelle aree in oggetto (struttura di ristoro per mensa e tempo libero), agenzie, sportelli o succursali di enti pubblici o privati svolgenti servizi di interesse generale riconducibili comunque ad un processo economico produttivo integrato; inoltre aziende e studi professionali operanti nel

settore della consulenza, promozione, progettazione tecnica, economica finanziaria e dell'informatica.

### Articolo 3

La concessionaria, a pena di decadenza della cessione dell'area, si obbliga a presentare entro sei mesi dalla stipula del presente atto i progetti esecutivi degli immobili che la ditta intende realizzare, nell'intesa che ciascun progetto abbia caratteristiche di unità funzionale e che abbia una volumetria di almeno il 40% della edificabilità di ciascun lotto.

I lavori dovranno iniziare entro sei mesi dal rilascio della concessione edilizia, la quale è soggetta a tutte le norme previste in materia di costruzione, ivi comprese quelle di cui alla Legge 28 gennaio 1977 n. 10, del vigente Regolamento Edilizio che si intendono qui espressamente richiamate anche se non specificate, nonché al rispetto di eventuali norme successive.

### Articolo 4

Per l'ultimazione dei lavori, in modo da rendere gli edifici agibili e o abitabili, altresì, si applicano le vigenti norme e in modo particolare le procedure previste dall'articolo 4 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

## Articolo 5

Fermo restando le sanzioni previste dagli articoli 10 ultimo comma, 15 e 17 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e in materia di violazioni edilizie secondo le vigenti norme urbanistiche ed edilizie, il mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione comporterà la decadenza di diritto della cessione dell'area.

Il Comune rimborserà la concessionaria delle somme corrisposte al Comune trattenendo il 25% per le spese relative quale penale convenzionale per il costo di cessione dell'area; le somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione saranno restituite dal Comune ridotte del 10% a titolo penale convenzionale; in caso di esecuzione totale o parziale delle opere di urbanizzazione da parte dell'assegnatario verrà corrisposta dal Comune una indennità pari al costo delle opere compiute stimate da una terna peritale composta da un tecnico nominato dalla Giunta Municipale, uno nominato dalla concessionaria e un altro di comune accordo decurtata del 10% a titolo di penale convenzionale.

In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 4, una terna peritale composta come previsto al precedente comma

determinerà il costo di costruzione dell'insediamento realizzato, con riferimento alla data di notifica della concessione edilizia; la relativa somma sarà decurtata di una somma pari al 5% a titolo di penalità convenzionale.

Le spese peritali di cui al presente articolo saranno a carico della concessionaria.

Il Comune provvederà allo svincolo di eventuali polizze assicurative o fidejussorie bancarie presentate a garanzia degli obblighi assunti.

#### Articolo 6

Gli assegnatari parteciperanno alle spese per le opere di urbanizzazione primaria già realizzate o realizzande nel Comparto P.I.P. Tramarino in proporzione alla cubatura massima teorica prevista per l'area servizi.

La soluzione di pagamento avverrà sulla base del conteggio redatto dal Comune di Arezzo a favore dei Consorzi assegnatari esecutori delle opere entro trenta giorni dalla comunicazione del sopradetto conteggio. Nel caso in cui la somma così determinata e corrisposta sia inferiore a quanto dovuto se conteggiato con le tabelle di cui alla L.R. n. 41/84 e relativi aggiornamenti, la differenza per raggiungere il minimo tabellare sarà versata al

Comune nei modi e tempi previsti dalle Leggi in materia.

#### Articolo 7

In caso di realizzazione dell'abitazione per l'imprenditore o dei locali per il custode il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione dell'atto unilaterale di obbligo regolarmente trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di cui all'allegato "B" della delibera consiliare n. 156 del 25 febbraio 1981, escluso il rinvio al Regolamento di assegnazione delle aree.

#### Articolo 8

E' vietata la cessione del diritto di superficie delle aree e relative opere realizzate a terzi per i primi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di agibilità e/o abitabilità, eccettuati i casi di morte e conseguente cessazione dell'attività aziendale, di procedura concorsuale o esecutiva, oppure in seguito a parere espresso dal Consiglio Comunale in casi di particolare eccezionalità.

Trascorso tale termine, la cessione del diritto di superficie è consentita a condizione che sia seguita un'attività produttiva compatibile con le norme vigenti.

In ogni caso il prezzo di cessione del diritto di superficie non potrà essere superiore al prezzo corrisposto al Comune rivalutato in misura pari al tasso legale di interesse; il valore di mercato dell'immobile, che dovrà essere determinato a prescindere dai valori di incremento derivanti dalla posizione, verrà stabilito, nei casi sia di vendita che di locazione, da una terna peritale composta da un tecnico nominato dall'assegnatario, uno nominato dal Comune e un terzo nominato in accordo tra le parti, oppure in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale.

Il canone di locazione non potrà essere superiore al 3% del valore dell'immobile stimato tenendo conto del costo di cessione e degli oneri di urbanizzazione; per tutto quanto non previsto si applicano le norme di cui alla Legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modifiche ed integrazioni in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

I patti stipulati in difformità o senza il rispetto delle procedure di cui sopra saranno considerati nulli di diritto; la nullità potrà essere parziale per le somme eccedenti eventualmente versate dall'acquirente o dal conduttore all'assegnatario.

Le spese relative alle stime di cui sopra sono a carico rispettivamente dell'acquirente in caso di cessione del diritto di superficie e del conduttore in caso di locazione.

L'acquirente ha facoltà di presentare un nuovo progetto edilizio entro sei mesi dalla stipula dell'atto di cessione; in tal caso dovranno essere rispettati gli obblighi di cui alla presente convenzione, ivi compreso le sanzioni di cui all'articolo 5 e quanto previsto nel presente articolo.

La nullità, totale o parziale, degli atti di cessione e/o di locazione è eccepibile da parte di chiunque ne abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

Il divieto di cessione di cui ai commi precedenti non è operante per la presente convenzione in caso di prima assegnazione o prima cessione da parte della Cooperativa assegnataria dell'area in oggetto a favore di terzi rientranti in una delle categorie di cui al precedente articolo 2.

#### Articolo 9

Il Comune di Arezzo garantisce la piena proprietà dell'area libera da vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che fiscali, fatta eccezione per i vincoli e le prescrizioni

contenuti negli strumenti urbanistici e nello schema di utilizzo del comparto.

#### Articolo 10

Qualora per effetto della decadenza della concessionaria insorga per il Comune l'obbligo, ai sensi dell'articolo 37 della Legge 865/71 di subentrare nelle obbligazioni derivanti dal mutuo ottenuto dal concessionario, dalle indennità dovute quali penali convenzionali saranno detratte le somme che la concessionaria deve ancora versare all'Istituto mutuante a rimborso del residuo capitale dovuto, fatti salvi maggiori danni e eventuali oneri di cui l'Amministrazione dovesse farsi carico.

Le indennità dovute alla concessionaria dall'Amministrazione saranno versate solo al momento in cui si rinnova a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie.

#### Articolo 11

Le somme incamerate dall'Amministrazione a titolo di penali convenzionale saranno utilizzate per l'acquisizione di aree, per la realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e per il risanamento del Centro Storico.

#### Articolo 12

Il Comune di Arezzo rinunzia all'ipoteca legale,

esonero il signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni ingerenza e responsabilità in merito ivi compreso il ricavato della presente convenzione.

#### Articolo 13

Le spese e le competenze inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico della concessionaria che chiede l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, assumendone i relativi oneri.

#### Articolo 14

La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese della concessionaria.

#### Articolo 15

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso rinvio alla Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, alle N.T.A. del PIP e alle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica per gli insediamenti produttivi. Gli atti e la documentazione relativa all'assegnazione, ancorchè non allegato al presente atto, si intendono pienamente e completamente facenti parte della presente convenzione.

#### ARTICOLO 16


Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, il rappresentante del Comune di Arezzo mi consegna il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno oggetto del presente atto, rilasciato dal Sindaco del Comune di Arezzo in data 12 settembre 1986 n. 465 e dichiara che da tale data ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Detto certificato viene allegato al presente atto sotto la lettera "D", previa lettura.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono.

Scritto a macchina, con nastro indelebile, da persona di mia fiducia ed in piccola parte a mano da me notaio su quattro fogli di cui scritte pagine quattordici e porzione della presente.

FIRMATO: GIORGIO BONDI - SASSOLI LUIGI -  
PIERALBERTO SUZZI NOTAIO



VERBALE Consiglio di Amministrazione

L'anno 1986 (mille novecentottantasei) e giorno di 20 (venti) del mese di Ottobre presso le sedi sociali della Cooperativa Edilcensu Pizzaro e.r.l. sita in Pizzaro, via San Giovanni Decollato n° 16 alle ore 18,15 mi è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società stessa. Sono presenti i Sigg. Sassoli Luigi, Bonatti Giuseppe, Nappini Italo e Vali Carlo nonché il Sig. Gabrielli Pietro quale membro del Collegio Sindacale. Il Presidente Sig. Sassoli Luigi constata la validità delle sedute chiama a fungere da Segretario il Sig. Nappini Italo ed apre la seduta proclamando sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Stipula atto con l'Amministrazione Comunale di Pizzaro Terreno P. I. T. - loc. Tentacino;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. Sassoli Luigi fa presente che per la prima volta si fa presente la delibera del Comune di Pizzaro concernente la mobilità di pagamento dell'area e lo schema di compravendita dell'area e quindi la necessità di stipulare l'atto di acquisto del Terreno con l'Amministrazione Comunale.

Le presenti fanno presente che quanto sopra ed anche tutto lo Statuto della Società, nonché la documentazione di cui sopra, recitano e deliberano all'unanimità di obbligo al Presidente di effettuare tutte le operazioni necessarie all'acquisto dell'area in diritto di superficie al prezzo stabilito dalla Amministrazione Comunale in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n° 171 del 06.02.1985 e n° 646 del 02.07.1986.

Non essendovi altro da deliberare e non essendoci più nulla da fare, la seduta viene dichiarata chiusa.

del *Presidente* *Rebore*  
 IL SEGRETARIO  
*Waffin* *Ullery*

IL PRESIDENTE  
*Forzi* *Ullery*

REPERTORIO N. 46.740

AUTENTICA

Io sottoscritto Dottor Pieralberto Suzzi Notaio alla residenza di Arezzo con studio in Via Vittorio Veneto n. 33/18 ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, attesto e certifico, che la suesata copia del Verbale in data 20 Ottobre 1986 è perfettamente conforme al suo originale esistente alle pagine n. 65 per intero e n. 66 in parte del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società "Cooperativa Edilcentroetruria Società Cooperativa A responsabilità Limitata" con sede in Arezzo, regolarmente bollato, vidimato e tenuto ai sensi di Legge che mi viene esibito e che restituisco.

Arezzo, ventinove ottobre millenovecentottantasei.

*Pieralberto Suzzi*



UFFICIO TECNICO ERARIALE

Allegato 130

all'atto n. 46751/5896

Rep

ESTRATTO DI MAPPA

nome di Arczzo


Det. Com. Valbion

Prot. (Mod. 8) N. 842

Riscosso L. 3835

Si rilascia il presente estratto autorizzandone l'uso per la  
autenticazione  
indizione di tipo di frazionamento e tipo mappato.

7 GEN 1986



IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Stefano Dott. Ing. Romano Italo

La presente estratto è stato autorizzato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale di Arczzo, in data 7 GEN 1986, per l'uso per la autenticazione dell'estratto di mappa.

CONFERMA DI VALIDITA

Prot. (Mod. 8) N.

Riscosso L.

Si convalida il presente estratto  
per la individuazione topografica

data  
Si approva il presente tipo per la individuazione topografica  
delle particelle originate dal frazionamento ed ai fini della  
conservazione del Catasto.

IL DIRIGENTE

PARTICELLE RICHIESTE

Stanza	Qualità	Simboli di deduzione	Tariffa		Superficie		Reddito	
			Reddito comuni- cario	Reddito agrarario	ha	a	lire	agrarario
81	36				4245			
	416				3745			
	428				30			
	493				360			

COMUNE DI ARZZO

IL DIRIGENTE

Stefano Dott. Ing. Romano Italo

7 GEN 1986

La presente estratto è stato autorizzato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale di Arczzo, in data 7 GEN 1986, per l'uso per la autenticazione dell'estratto di mappa.

Stefano Dott. Ing. Romano Italo

7 GEN 1986

La presente estratto è stato autorizzato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale di Arczzo, in data 7 GEN 1986, per l'uso per la autenticazione dell'estratto di mappa.

Stefano Dott. Ing. Romano Italo

7 GEN 1986

La presente estratto è stato autorizzato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale di Arczzo, in data 7 GEN 1986, per l'uso per la autenticazione dell'estratto di mappa.

Stefano Dott. Ing. Romano Italo

7 GEN 1986

La presente estratto è stato autorizzato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Erariale di Arczzo, in data 7 GEN 1986, per l'uso per la autenticazione dell'estratto di mappa.

Stefano Dott. Ing. Romano Italo

APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO

ESTREMI DELL'APPROVAZIONE


DATI DA RIPORTARE NEL DOCUMENTO TRAMITANTE

TIPO N.

ANNO

Si autorizza l'uso del presente tipo  
riconosciuto conforme alle norme vigenti  
restituito per decorrenza del termine di legge  
entro 361 mesi dalla data sottodivisa.

La propria della validità oltre tale termine  
essere riportata al notaio. L'autenticazione  
della cartella nel presente non fa parte.



L'INCARICATO

IL CARICATO

data 10/21/86

Prot. (Mod. 8) N. 843

Riscosso L. 7200

(\*) In questo caso il notaio di richiesta deve  
l'estratto del tipo senza riportare spese per la  
non è però soggetta a rispetto di termini.

Il tipo, sottoposto ad esame a richiesta oltre 1 termine  
è riconosciuto conforme alle norme vigenti.

L'INCARICATO

L'INCARICATO

data

Prot. (Mod. 8) N.

Tributi versati con Prot. N.

CONFERMA DI VALIDITA

Si riconosce la conformità alle norme vigenti  
Si restituisce per decorrenza del termine di legge  
e pertanto si proroga per 361 mesi dalla data sottodivisa  
data la validità dell'intero tipo / per la data sottodivisa

data



L'INCARICATO

IL CARICATO

7 GEN 1986

Prot. (Mod. 8) N. 50520

Riscosso L. 12000

VERIFICA DEL TIPO IN CAMPAGNA

IL TECNICO ERARIALE

IL DIRIGENTE

data



Comune di Arezzo / 1  
Sez. Cens. di \_\_\_\_\_  
(quando abbia catasto separato)

La presente dimostrazione è riferita al tipo di frazionamento  
redatto sull'estratto di mappa N. 142 dell'anno 86

Riservato agli Uffici

N. PROTOCOLLO TIPO 4 / 1986

DATA DI APPROVAZIONE 10/2 / 86

FOGLIO	NUMERO					SUPERFICIE CATASTALE			REDDITI CATASTALI				Formazione dei lotti
	Provvisorio		Definitivo			ha	a	ca	Dominicale		Agrario		
	Princ.	Sub.	Princ.	Sub.					Lire	c.	Lire	c.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
87													
	36					92	45						
		d	36			89	50						
		b	656			2	60						
		c	557				35						
	416					37	45						
		d	416			36	80						
		b	558				65						
	128						30						
		d	128				20						
		b	559				10						
	493						360						
		a	493				355						
		b	560				5						



N. B. Il Perito deve firmare con firma autografa (non a ricalco) le parti simili dello Stato-pato.

La presente dimostrazione ~~segue~~/non segue sul retro

Per la regolarità della presente dimostrazione, si rinvia alla dichiarazione rilasciata sul mod. 51 a cui il presente modello è allegato

Firmato Da: MAURRI MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d01ca0c92bac2445eda1e92287ce289  
 00000000 - Data: 1991 - Int. Power a Zecora dello Stato - Sic. 600.000

MONITORIA  
APPROCCIO CENTRALE

MONITORIA  
APPROCCIO PERIFERICO

Dichiaro di aver redatto il presente atto in base ai rilievi del piano  
prodotto dal punto di appoggio e delle carte tecniche allegate.

Confermando, trascrittura, D.M. e D.M.

Atto di S. C. con D.M. e D.M.

(Se necessario, indicare i nomi dei relatori e le loro funzioni)

IL PERITO Luigi Galante

Assistente al D.M.

(Se necessario, indicare il nome del relatore)

dell'Atto di Giorgio della Provincia di ...

Firma

Firma

*Giorgio Galante*  
*Relatore*

*Luigi Galante*  
*Assistente al D.M.*







DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI  
DIMOSTRAZIONE DI FRAZIONAMENTO

Comune di **AREZZO**

Sez. Cons. di .....  
(quando abbia inteso separato)

Provincia di

La presente dimostrazione è riferita al tipo di frazionamento  
redatte sull'estratto di mappa N. 22890 dell'anno 86

**Hereto call United**

## IL PROTOCOLLO TIPO

**DATA DI APPROVAZIONE**

## RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO

[illegible]

## AVVERTENZE

- 1 - Le tre parti dello stampato devono essere compilate contemporaneamente con il sistema a ricalco.
- 2 - La consistenza di ogni particella originaria deve immediatamente precedere la dimostrazione del suo frazionamento. Pertanto le somme delle consistenze delle relative derivate, al fine di accertarne la corrispondenza col dev'essere, non vanno trascritte.
- 3 - Al termine del frazionamento di ogni particella originaria va lasciata in bianco una riga.
- 4 - Le colonne 4, 5 e 6 non vanno in alcun modo occupate.
- 5 - A colonna 10 si prega di contraddistinguere, con una medesima sigla indicativa, le particelle destinate ad essere unite per costituire un lotto.

La presente dimostrazione ~~segue~~ non segue nel retro

N. B. - Perito deve  
firmare con firma autografa  
(non a ricalco) le parti  
simili dello stato  
pato.


Per la regolarità della presente dimostrazione, si rinvia alla dichiarazione rilasciata sul mod. 1114 con il presente modello è allegato.

Firmato Da: MAURRI MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d01ca0c92bac2445eda1aa2287ce289

Riservato agli Ufficiali

Allegato a:

x = 18200



Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Intendente di Finanza di Arezzo n. 11953 del 26 agosto 1977.

QUILIO N. 87 SCALA 1:2000

orientamento

Dichiaro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo  
Descrizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti:

ALLineamenti di punti battuti - Per i  
punti vedi T/F. 30/83

(se necessario seguire negli spazi liberi e in fogli allegati)

IL PERITO **GERVASI Cesare**  
(cognome e nome in chiaro)

iscritto al N. 95

dell'Albo dei Geometri

della Provincia di

Data 28/4/86

Firma

Firma delle parti e loro delegati

*Giorgio Bogneri*  
*Fattori*  
*Delm...*






# COMUNE DI AREZZO

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot. n. 51003.

Arezzo

12 Settembre 1986.



## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 465/86.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47)

### IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 4 Settembre 1986.

da Coop. Edilcentro Etruria.

con la quale si richiede il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 relativo ai terreni evidenziati nella planimetria allegata alla domanda stessa.

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune e quelli adottati

### CERTIFICA

che le prescrizioni urbanistiche di questo Comune riguardanti le aree distinte in Catasto Sezione Arezzo, Valdarno, particelle, n° 36, 416, 488, 493, 128, 561, 562, del foglio, n° 87.

come risulta dalla planimetria allegata, alla quale si fa riferimento per la individuazione dei numeri di particella, sono le seguenti:

1) DESTINAZIONE DI P.R.G.: Parte fascia di rispetto Stradale, Art. 28, nta.  
Parte zona Artigianale, Art. 23, nta,

2) STRUMENTO ATTUATIVO: P.I.P. Comparto tramarino.

3) ULTERIORI VINCOLI E PRESCRIZIONI:

NOTA: L'edificazione, anche dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, è subordinata all'inserimento dell'intervento nel P.P.A., salvo le deroghe previste per legge.

Il presente certificato, compilato in ogni sua parte previo annullamento degli spazi non usufruiti, viene rilasciato insieme alla allegata planimetria munita di data e timbro d'ufficio.


Per l'Ufficio Pianificazione

Firmato Da: MAURRI MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70ca0c92b...da1aa2...pe289



IL SINDACO

Riservato agli Uffici
Allegato a:





MONOGRAFIA APPOGGIO

COMUNE DI AREZZO	
11534	-8IX86
RIPARTIZIONE URBANISTICA	

MONOGRAFIA APPOGGIO

1.2 SET. 1986



FOGLIO N. 87 SCALA 1:2000

Dichiaro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo  
 Descrizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti:  
Orientamento trigonometrico Duomo di Arezzo  
appoggi spigoli certi edifici esistenti

(se necessario seguitare negli spazi liberi o in fogli allegati)  
 IL PERITO Landi Gualtiero iscritto al N. 12320  
 (cognome e nome in chiaro)

Firma delle parti o loro delegati

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_